



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 180
Spedito il 24/3/2011

Al Direttore Generale
Dott. Marco TOMASI

SEDE

Parere Generale n. 11.

OGGETTO: parere relativo alla predisposizione della tabella di corrispondenza di cui all'art. 18 comma 1 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'applicazione di quanto previsto all'art. 24 comma 3 lett. b) della stessa Legge n. 240 e di quanto disposto all'art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni (da ultimo all'art. 29 comma 7 della Legge n. 240/2010).

Adunanza del 23/3/2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

ha affrontato più volte il tema dell'equivalenza tra i titoli accademici esteri e quelli italiani, da ultimo con il documento di lavoro del 27 gennaio 2010, la cui concreta applicazione nei procedimenti relativi alle chiamate dirette ha mostrato tutta la difficoltà e la delicatezza della problematica in oggetto.

Appare quindi opportuno premettere a qualunque proposta nel merito della questione una considerazione di carattere generale: *qualunque tabella di corrispondenza dovrà non soltanto essere sottoposta all'aggiornamento triennale previsto dalla legge, ma anche a verifiche specifiche* (che potrebbero prendere la forma di richieste di parere del C.U.N.) sia in merito alle equivalenze già stabilite, qualora emergano significative perplessità, sia soprattutto quando si presentino nuove situazioni, a seguito di modifiche di ordinamento dei Paesi esteri già presi in esame, o a seguito di richieste relative a Paesi non ancora considerati.

Appare anche opportuno coinvolgere, come già il C.U.N. ha provveduto a fare in alcuni casi particolarmente rilevanti (U.K., U.S.A.), gli addetti scientifici presenti nelle nostre Ambasciate, che grazie alla loro presenza diretta e ai contatti culturali da essi stabiliti sono i soggetti più facilmente in grado di valutare nella sostanza e non soltanto sotto il profilo formale l'effettiva equivalenza di titoli conseguiti in realtà talvolta lontane dall'esperienza diretta di chi si è occupato di tali questioni.

Un utile contributo, da conseguirsi tramite rapporti istituzionali stabiliti dal Ministero, potrebbe giungere anche dagli addetti scientifici presenti nelle Ambasciate estere stabilite in Italia.

Dovendo rispondere a esigenze disparate (attribuzione dell'abilitazione alla chiamata su posti di professore ordinario e associato, chiamata diretta negli stessi ruoli, ammissibilità a partecipare a bandi per ricercatori a tempo determinato identificati dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche la tabella delle equivalenze proposta in questa sede (Allegato 1) si articola su quattro distinte categorie di posizioni:

- Posizioni equivalenti a quella di professore ordinario; si tratta quasi sempre della tipologia più facile da individuare, in quanto si tratta della figura di riferimento ai vertici della carriera accademica, con compiti e responsabilità sufficientemente chiari e con una buona omogeneità tra i vari Paesi.

- Posizioni equivalenti a quella di professore associato; si tratta di figure spesso declinate in modi e forme differenti, quasi sempre caratterizzate nella denominazione da un vocabolo il cui etimo rimanda all'aggettivo "associato" oppure all'aggettivo "senior"
- Posizioni equivalenti a quella di ricercatore a tempo indeterminato: si tratta di figure non sempre caratterizzate, nei Paesi esteri, da contratti a tempo indeterminato. Per queste figure, in particolare nel caso in cui la posizione ricoperta sia tenure track, si pone il problema della loro assimilabilità alla posizione di ricercatore universitario "idoneo" o "abilitato". In pochi selezionati casi (il Maitre de conference francese, l'Assistant Professor in poche qualificate Università statunitensi) l'orientamento del C.U.N. è stato quello di riconoscere al titolo estero la valenza di un'abilitazione al ruolo degli associati, prendendo anche in considerazione, caso per caso, la qualificazione scientifica dell'istituzione in cui lo studioso risultava incardinato; questa valutazione si rende particolarmente necessaria in relazione a sistemi, come quelli di U.K. e U.S.A., dove non esiste un ruolo nazionale, ma esistono comunque importanti associazioni di Atenei capaci di garantire l'alto livello scientifico delle istituzioni ad esse aderenti. Negli altri casi resta comunque inteso che si tratta di posizioni abilitanti alla partecipazione a bandi per ricercatore a tempo determinato (lettera b)
- Posizioni equivalenti a quella di ricercatore a tempo determinato identificata dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegnista o di postdoc; nei casi riportati in Tabella si tratta di posizioni che, se occupate per almeno tre anni anche non consecutivi, dovrebbero dare comunque titolo alla partecipazione a bandi per ricercatore a tempo determinato (lettera b)

Il Consiglio Universitario Nazionale propone pertanto che l'articolato dell'atto normativo di accompagnamento delle tabelle di corrispondenza previste dalla succitata Legge n. 240 recepisca le indicazioni sopra esposte e assuma l'allegato 1 quale punto di partenza per l'elaborazione delle tabelle stesse.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)